


L'impatto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19: proroghe e rinvii per la crisi d'impresa



Sommario

- Il Decreto Legge n. 9/2020
- I soggetti interessati dal rinvio
- Differimento delle udienze della Sezione Fallimentare

Il Decreto Legge n. 9/2020

Il Decreto Legge n. 9/2020, entrato in vigore il 2 marzo 2020, recante le “*Misure urgenti a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19*”, ha introdotto, tra le altre misure, la **proroga per gli obblighi di segnalazione** a carico degli organi di controllo e revisori legali dei conti, nonché a carico dei creditori pubblici qualificati **previsti nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza (artt. 14, comma 2 e 15)**.

Già il Decreto “[Milleproroghe](#)” 2020 aveva posticipato al 30 giugno 2020 il termine per l'istituzione e il funzionamento dell'Albo dell'Organismo di composizione della Crisi (OCRI), i soggetti destinatari della suddetta segnalazione e aventi funzioni di gestione e di controllo nelle procedure del nuovo Codice della crisi.

L'intervento di urgenza ora emanato (art. 11 D.L. 9/2020) prevede che gli obblighi di segnalazione della crisi d'impresa a carico degli organi di controllo e



revisori legali dei conti, nonché dei creditori pubblici qualificati (Agenzia Entrate, INPS, Agente della Riscossione) slittino dall'originario 15 agosto 2020 **al 15 febbraio 2021**.

Tale **proroga di 6 mesi** sembrerebbe riguardare la sola cd. **allerta esterna**, ossia quella che coinvolge l'Organismo di composizione della Crisi (OCRI), lasciando invece inalterato il termine originario per la cd. allerta interna, quella cioè che interessa gli organi di controllo e i revisori, i quali, rilevando l'esistenza di fondati indizi di crisi, devono attivarsi nei confronti dell'organo amministrativo per indurlo ad adottare gli adeguati strumenti per garantire la continuità aziendale.

La previsione dell'art. 11 del D.L. 9/2020 sembrerebbe quindi mirare ad una gradualità nell'avvio del sistema delle segnalazioni all'OCRI, esonerando dall'assoggettamento a tale obbligo, per sei mesi, tutte le PMI che, anche a fronte dei danni economici derivanti dall'emergenza sanitaria, possano avere difficoltà ad implementare la norma.

I soggetti interessati dal rinvio

In assenza di una specifica previsione, si ritiene che le **imprese tenute agli adempimenti** in oggetto a partire da febbraio 2021 siano le stesse già chiamate agli obblighi di segnalazione ai sensi dell'**art. 12 del Codice della Crisi**: le **micro, le piccole e le medie imprese**, restando escluse le grandi imprese, espressamente non soggette alle misure di allerta.

Differimento delle udienze della Sezione Fallimentare

In linea con le misure adottate dal Governo, anche le **Sezioni Fallimentari** dei Tribunali d'Italia hanno emanato disposizioni in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, tutte le **udienze** per i procedimenti in corso, fissate per il periodo dal 9 al 23 marzo 2020, **sono state rinviate d'ufficio** a data posteriore. Alla luce del Decreto Legge Cura Italia pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17.03.2020, che contempla, tra le sue misure, la proroga fino al 15 aprile 2020 degli interventi già adottati di rinvio delle udienze civili,

penali e amministrative, con le relative sospensioni dei termini, ci si aspetta che le Sezioni emetteranno disposizioni di rinvio in conformità.

Per il medesimo periodo, il **Tribunale di Milano** ha parimenti **rinvio le udienze prefallimentari**. Fanno eccezione i procedimenti per i quali la ritardata trattazione potrebbe produrre "**grave pregiudizio alle parti**" e sarà quindi onere del Tribunale accertare l'effettiva urgenza del procedimento, ad esempio in caso di consolidamento di rilevante ipoteca o in caso di scadenza del termine annuale successivo alla cancellazione di una società dal Registro Imprese per la richiesta di fallimento.

I professionisti di Andersen Tax & Legal Italia sono a Vostra completa disposizione per fornire la più ampia consulenza in merito ai temi evidenziati nella presente circolare.

Le informazioni contenute in questo documento sono a scopo informativo e non fanno riferimento alla particolare situazione di un individuo o di una persona giuridica. Non costituiscono oggetto di consulenza legale o fiscale. Questi contenuti non possono sostituire la consulenza individuale da esperti in singoli casi concreti. Nessuno dovrebbe agire sulla base di queste informazioni senza un'adeguata consulenza professionale e senza un esame approfondito della situazione. Andersen Tax & Legal non si assume alcuna responsabilità per le decisioni prese sulla base delle informazioni sopra citate.

